

**COMUNE DI NOCERA SUPERIORE**  
*(Provincia di Salerno)*

Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**



LA SUPERIORE

## INDICE

<b>Capo Primo</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Caratteri della tassa</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Presupposto della tassa</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa- Zone non servite</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Locali e aree tassabili</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Locali ed aree non tassabili</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Modalità di misurazione dei locali e delle aree</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Gettito e costo del servizio</i>
<b>Capo Secondo</b>	<b>TARIFFE</b>
<i>Art. 11</i>	<i>Deliberazione</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Criteri di commisurazione della tassa</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Riduzioni tariffe e superfici per particolari condizioni d'uso</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Agevolazioni ed esenzioni</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Cumulo delle riduzioni/agevolazioni</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Tassa giornaliera di smaltimento</i>
<b>Capo Terzo</b>	<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA</b>
<i>Art. 17</i>	<i>Denunce</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Cessazione dell'occupazione</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Controlli ed accertamenti</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Compiti degli uffici interni</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Rimborsi</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Rateizzazioni</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>
<b>Capo Quarto</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>
<i>Art. 26</i>	<i>Disposizioni finali</i>
<b>Appendice A</b>	<b>CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE</b>

CERA SUPERIORE

J

# CAPO PRIMO

## Principi generali

### ART. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nel Comune di Nocera Superiore in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

### ART. 2

#### CARATTERI DELLA TASSA

1. La tassa viene applicata in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio, commisurate ad anno solare cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

### ART. 3

#### PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.

### ART. 4

#### ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA - ZONE NON SERVITE

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito e svolto nel Comune, in linea di massima, su tutto il territorio comunale col sistema della raccolta porta a porta con relativa raccolta differenziata. Pertanto la tassa è dovuta per intero su tutto il territorio comunale.
2. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La

NO  
CERA SUPERIORE

5

riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93.

3. Nel caso di utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è ridotta nelle seguenti misure:
  - distanza dal punto di raccolta fino a metri 1.000: 60 %
  - distanza dal punto di raccolta superiore a metri 1.000: 70 %.
4. Per le finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.

## ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

## ART. 6 LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni*).



3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività ed in via esemplificativa: le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, ai banchi di vendita, i parchi gioco e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni; le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport.

#### **ART. 7**

#### **LOCALI ED AREE NON TASSABILI**

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

#### **UTENZE DOMESTICHE:**

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- unità immobiliari o locali serviti da una medesima utenza di altre unità immobiliari soggette alla tassa, purché risultino prive di arredamento e comunque non utilizzate.
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;



*[Handwritten signature]*

- legnaie esterne e semichiuse;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri ;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

### UTENZE NON DOMESTICHE

- locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti (per la produzione contestuale di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e/o rifiuti speciali, tossici e/o nocivi, si fa rinvio agli artt. 8 e 13 del presente regolamento;
  - locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilati;
  - gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
  - locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
  - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - locale, aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle case coloniche destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra, esclusi i locali destinati ad uso abitativo;
  - locali ed aree delle scuole pubbliche (la tassa sarà pagata direttamente dal Ministero non sulla superficie occupata ma sulla base del numero degli studenti iscritti);
  - le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;
  - aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti di qualsiasi attività, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno, aree di parcheggio non a pagamento in genere;
  - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
  - area circoscritta al solo impianto di lavaggio auto e aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o pezzi ricavati dalla demolizione;
  - aree scoperte adibite a verde.
3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate



in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

#### **ART. 8**

#### **LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti urbani, speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie la percentuale di riduzione così come indicato nell'art 13 lett. h) del presente regolamento.
3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

#### **ART. 9**

#### **MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE**

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta). I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:

SUPERIORE

- a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
  - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
  - c. le aree scoperte adibite a verde.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
  7. Per le scuole pubbliche la tassa sarà pagata direttamente dal Ministero non sulla superficie occupata ma sulla base del numero degli studenti iscritti.

#### ART. 10

#### GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. **Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio.**
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo **e dalle comunicazioni del responsabile dell'Area Tecnica, è compito del responsabile dell'Area Finanza e Tributi** secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97, come previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26

*ds*

UPERIORE

## CAPO SECONDO TARIFFE

### ART. 11 DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

### ART. 12 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. Le tariffe sono differenziate per categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
3. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso.

### ART. 13 RIDUZIONI TARIFFE E SUPERFICI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 507/93, la tariffa unitaria è ridotta:
  - a) per le abitazione con unico occupante: 30%
  - b) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principia e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30 %
  - c) per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte operative adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione è così commisurata: 30 %



- d) per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 30 %
- e) per gli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: 30 %
- f) aree scoperte soggette alla tassa: 50 %
- g) utenze diverse da abitazioni, che dimostrino con idonea documentazione l'avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani: 10 % se avviano al recupero fino al 50 % dei rifiuti prodotti e 20 % se avviano al recupero più del 50 % dei rifiuti prodotti.

I titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nell'anno precedente con allegate le copie di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 15 del D.Lgs 22/97, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. Qualora l'interessato non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non venga dichiarata l'ufficio provvederà ad applicare la percentuale di riduzione del 10 %.

- h) locali adibiti ad attività industriale, artigianale, nonché per le seguenti attività: lavanderie, laboratori fotografici, gabinetti radiologici, studi dentistici ed odontotecnici, studi medici, stampa e tipografie, rimesse di autoveicoli ove si verifica la produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti urbani e speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie, la percentuale di riduzione del 40 %

Detta riduzione è concessa a condizione che l'interessato dimostri, con idonea documentazione, di provvedere allo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, secondo le disposizioni vigenti in materia con la presentazione del relativo contratto stipulato con aziende specializzate nel settore.

Restano escluse dalla riduzione le superfici ove non si svolge l'attività produttiva o professionale (uffici, sale d'aspetto, servizi, ecc.)

2. La riduzioni tariffarie e delle superfici sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo.



3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.

#### ART. 14

##### AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del D.Lgs 507/93 sono concesse le seguenti agevolazioni:
- a) locali occupati da una sola persona, con pensione sociale INPS, in abitazione locata con contratto registrato: 100 %
  - b) **locali occupati da famiglie con componenti aventi invalidità civile pari o superiore all' 74 % (conviventi e non ricoverati). Hanno diritto alla seguente agevolazione i nuclei familiari che presentano un indicatore ISEE fino ad Euro 6.000,00: 30 %**
  - c) **locali occupati da contribuenti che versano in condizioni economiche e/o sociali disagiate con difficoltà economiche a sostenere il costo della TARSU. Hanno diritto alla seguente agevolazione i nuclei familiari che presentano un indicatore ISEE fino ad Euro 6.000,00: 25 %**
2. Le agevolazioni, di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e finanziate con risorse diverse dai proventi della tassa. L'ammontare delle "spese" suddette è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle tariffe ordinarie e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

note per  
eccedere alle  
pensioni  
[signature]

[signature]

#### ART. 15

##### CUMULO DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI

1. Le predette **riduzioni / agevolazioni** sono tra loro cumulabili, se si verificano tutti i presupposti per la loro concessione. In ogni caso l'ammontare della tassa dovuta non può essere inferiore al **50 %**.

#### ART. 16

##### TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (*o categoria assimilabile*) diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 50 per cento.



3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.
5. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare.

*fs*

PERIORE

## CAPO TERZO

### Gestione amministrativa della tassa

#### ART. 17 DENUNCE

1. I soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
2. la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
3. la denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93.

#### ART. 18 CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.



f

## **ART. 19**

### **CONTROLLI ED ACCERTAMENTI**

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.

## **ART. 20**

### **COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI**

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a recarsi presso il settore Entrate e Tributi per provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

## **ART. 21**

### **RISCOSSIONE**

1. A norma dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale (o mediante altre forme quali il sistema bancario, il modello F24, ecc.).
2. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con cadenza bimestrale, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
4. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposito avviso di pagamento con invito a pagare entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo.
5. In caso di perdurante inadempimento si procederà alla riscossione coattiva a mezzo dell'Agente per la riscossione, con l'applicazione delle sanzioni, spese ed interessi decorrenti dalla data di notifica dell'avviso di cui al

TESORIERE

precedente comma, nei termini previsti dai comma 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06 con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 23 e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.

## **ART. 22 RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Il suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

## **ART. 23 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di mancato adempimento nel termine indicato nell'avviso di pagamento di cui al comma 4 del precedente art. 21 è applicata la sanzione del 30 % prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.
2. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,82 ad Euro 258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei giorni assegnati o per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate ai comma 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
5. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di pagamento di cui al comma 4 dell'art. 21.

SUPERIORE

**ART. 24**  
**RATEIZZAZIONI**

1. Il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento della tassa dovuta in rate secondo le modalità previste dal vigente regolamento Comunale in materia di entrate.

**ART. 25**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.

**CAPO QUARTO**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 26**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2010 .
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

**ART. 24**  
**RATEIZZAZIONI**

1. Il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento della tassa dovuta in rate secondo le modalità previste dal vigente regolamento Comunale in materia di entrate.

**ART. 25**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.

**CAPO QUARTO**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 26**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2008 relativamente alle disposizioni previste dall'art. 1 all'art.26, mentre la numerazione delle categorie di cui all'appendice "A" entra in vigore dal 01.01.2009 in quanto le tariffe per l'anno 2008 sono state già approvate dalla Giunta Comunale secondo la previgente numerazione.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

SUPERIO

8

# APPENDICE "A"

## CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI

### **Cat. 1 – Locali abitati destinati a:**

Abitazioni private  
Stenditoi  
Sottotetti

### **Cat. 1/A – Locali non abitati quali:**

Stenditoi  
Sottotetti  
Soffitte  
Cantinole  
Box auto

### **Cat. 2 – Alberghi, locande e pensioni**

Alberghi, locande e pensioni

### **Cat. 3 - Locali ed aree operative compresi i locali di servizio e deposito destinate a:**

Ristoranti  
Trattorie  
Rosticcerie  
Osterie  
Pizzerie  
Cibi cotti  
Tavole calde  
Mense  
Birrerie

### **Cat. 4 - Locali ed aree operative compresi i locali di servizio e deposito destinate a:**

Bar  
Caffè  
Pasticceria e simili

### **Cat. 5 – Locali ed aree operative destinate a:**

Teatri  
Cinematografi  
Discoteche  
Studi radio-televisivi  
Palestre e circoli  
Impianti sportivi

**Cat. 6 – Locali ed aree operative destinate a:**  
Distributori di carburante e stazioni di servizio

**Cat. 7 - Locali ed aree operative destinate a:**  
Laboratori di analisi cliniche e simili  
Banche  
Agenzie di cambi  
Totip, enalotto. agenzie di scommesse, ecc  
Farmacie

**Cat. 8 - Locali ed aree operative compresi i locali di servizio e deposito destinate a:**

Negozi di frutta e verdura  
Negozi di fiori e piante  
Pescherie  
Posteggi e banchi di vendita all'aperto di prodotti ittici, ortofrutticoli e alimentari in genere, di fiori, ecc. nell'ambito di mercatini o su suolo pubblico  
Salumerie  
Macellerie  
Beccherie e pollerie  
Banchi di vendita all'aperto e chioschi di vendita alimentari  
Chioschi ed edicole

**Cat. 8/a - Locali ed aree operative destinate ad attività diverse dalle categorie precedenti:**

Supermercati  
Ipermercati  
Commercio all'ingrosso in genere  
Esercizio di vendita al dettaglio in genere non specificato precedentemente  
Aree commerciali

**Cat. 9 - Locali ed aree operative destinate a:**  
Depositi, sale di esposizione, autosaloni

**Cat. 10 – Locali ed aree operative destinate a:**  
Botteghe artigiane in genere

**Cat. 11 - Locali ed aree operative destinate a:**  
Dentisti  
Odontotecnici  
Studi medici  
Studi veterinari

Agenzie immobiliari  
Agenzie di assicurazioni  
Agenzie di viaggio

CAT. 11

CAT. 21

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

PERICLA

Studi tecnici  
Uffici privati o di imprese in genere

} CAT. 21

**Cat. 12 - Locali ed aree operative destinate a:**

Associazioni ed istituzioni culturali, sportive, politiche e sindacali  
Sedi di partiti politici

**Cat. 13 - Locali ed aree operative destinate a:**

Caserme  
Stazioni ferroviarie  
Scuole private di ogni ordine e grado

**Cat. 14 - Locali ed aree operative destinate a:**

Comunità religiose  
Collegi  
Conventi  
Ospizi  
Seminari

**Cat. 15 - Locali ed aree operative destinate a:**

Strutture sanitarie pubbliche e private

**Cat. 16 - Locali ed aree operative destinate a:**

Convitti

**Cat. 17 - Locali ed aree operative destinate a:**

Capannoni, opifici industriali, pastifici, ecc.

**Cat. 18 - Locali destinate a:**

Servizi attività produttive industriali, bagni, mense, spogliatoi, ecc.

**Cat. 19 - Locali ed aree operative destinate a:**

Salò da ballo, anche all'aperto

**Cat. 20 - Locali ed aree operative compresi i locali di servizio e deposito destinate a:**

Parrucchieri  
Barbieri  
Estetisti  
Saloni di bellezza e simili

106-010  
CAT. 21.